



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**

**nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

**ALLEGATO 1 al decreto commissariale n. 1479 del 18 novembre 2022**

**Disposizioni di dettaglio per la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 9 (disposizioni in favore delle attività ricettive non esercitate in forma di impresa) dell'Ordinanza commissariale n. 18 del 31 agosto 2022.**

### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Le presenti disposizioni disciplinano la concessione e l'erogazione dei contributi riferite esclusivamente alle attività esercitate in forma non imprenditoriale di cui alle LL.RR. Campania n. 5 (se Bed and Breakfast), n. 17 (se affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli per la gioventù, residenze rurali country house o rifugi di montagna) del 2001 e ss.mm e ii., danneggiate dal sisma del 2017 che ha colpito i territori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, comprese quelle ubicate nella zona rossa che per effetto del sisma sono state costrette a sospendere l'attività o non hanno potuto riprenderla.
2. Le domande di contributo di cui al comma 1 possono essere presentate a far data dal 20 novembre 2022 ed entro il 20 dicembre 2022.

### **Articolo 2 (Attività richiedenti)**

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni le attività danneggiate dal sisma di cui all'articolo 1 aventi alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo i seguenti requisiti:
  - a) esercizio dell'attività ricettiva alla data del sisma nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
  - b) operatività nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno antecedente al 21 febbraio 2017 ed essere in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva rilasciata dall'Ente preposto o di aver presentato la SCIA entro tale data;
  - c) presentino una riduzione dei proventi percepiti (ricavi-corrispettivi al netto dei costi-spese sostenute per la gestione dell'attività) nel periodo 22 agosto 2017 - 22 febbraio 2018 non inferiore al 30 per cento rispetto ai proventi percepiti medi dello stesso periodo del triennio precedente (2015-2017), ovvero rispetto ai proventi percepiti medi dello stesso periodo precedente in cui l'attività ricettiva è stata operante;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**

**nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

- d) non aver presentato allo Sportello unico degli enti locali competente per territorio comunicazione di cessazione dell'attività ovvero si è regolarmente attivi al momento della presentazione della domanda di contributo.

Altresì, possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni, i gestori delle attività che:

- e) abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività ricettiva;  
f) abbiano temporaneamente sospeso la propria l'attività, o non abbiano ripreso la propria attività, in quanto ricadenti in zona rossa.

2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente dispositivo le attività che:

- a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea;  
b) si trovano nelle condizioni previste dalla legge di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);  
c) sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");  
d) presenza di condanne ai sensi della Legge 20 febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin);  
e) qualora sia prevista attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59.

### **Articolo 3**

#### ***(Contributo concedibile e divieto di cumulo)***

1. Il contributo concedibile consiste in un contributo *una tantum* a fondo perduto di euro 3.000, nei limiti delle economie accertate.
2. Le agevolazioni non sono cumulabili con nessun'altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi proventi percepiti (ricavi-corrispettivi al netto dei costi-spese sostenute per la gestione dell'attività).
3. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovra compensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**

**nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

#### **Articolo 4**

***(Modalità e termini di presentazione delle domande, e procedure per la concessione del contributo)***

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, i gestori delle attività ricettive presentano la domanda al Commissario straordinario esclusivamente tramite PEC. Il modulo di domanda (allegato 1A), deve essere compilato dal richiedente solo per la parte di interesse, e comprende una DSAN (Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»), attestante:
  - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
  - b) l'ammontare della riduzione dei proventi percepiti (ricavi-corrispettivi al netto dei costi-spese sostenute per la gestione dell'attività) nel periodo 22 agosto 2017- 22 febbraio 2018 non inferiore al 30 per cento rispetto ai proventi percepiti medi dello stesso periodo del triennio precedente (2015-2017), ovvero rispetto ai proventi percepiti medi dello stesso periodo precedente in cui l'attività ricettiva è stata operante;
  - c) le attività ricettive che hanno sospeso totalmente l'attività devono allegare documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile strumentale all'attività ricettiva nonché la dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza Commissariale n. 17 del 2022;
  - d) le attività ricettive che hanno sospeso totalmente l'attività, per le quali non è stato possibile riprendere la stessa in quanto ricadenti in zona rossa, devono allegare dichiarazione di impegno a riprendere l'attività economica una volta venuta meno la restrizione.
2. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di contributo come indicato al precedente comma 1, comporta l'inammissibilità della stessa.
3. Ciascun gestore di attività ricettive può presentare, entro i limiti di cui all'articolo 3, una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità abitative/produttive ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.
4. I contributi di cui al presente dispositivo sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
5. Le domande di contributo sono istruite dagli uffici della Struttura commissariale secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete nei loro elementi essenziali, rileva per l'ordine cronologico di concessione, la data di completamento della documentazione richiesta all'attività ricettiva; ove si renda necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**

***nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017***

la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.

6. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, i gestori delle attività ricettive ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

### **Articolo 5**

#### ***(Concessione ed erogazione del contributo e attestazioni)***

1. All'esito della procedura valutativa di cui all'articolo 4, conclusa con esito positivo, il Commissario straordinario procede all'adozione del provvedimento di concessione e contestuale pagamento, e ne dispone la trasmissione al gestore dell'attività ricettiva beneficiaria.
2. Il contributo, nei limiti e nei termini di cui all'articolo 3, è erogato in un'unica soluzione, senza ulteriore richiesta, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Ai fini dell'erogazione, deve essere allegati alla richiesta i registri dei corrispettivi giornalieri e le spese inerenti all'attività del periodo considerato, le dichiarazioni dei redditi e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, sulla quantificazione dei proventi percepiti e redditi derivanti.
4. Verificato l'esito positivo dell'istruttoria, si provvede all'erogazione all'attività beneficiaria del contributo dovuto mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al titolare gestore dell'attività ricettiva dichiarato in domanda.
5. Ai fini dell'erogazione del contributo, gli uffici della Struttura commissariale provvedono ad accertare, anche per il tramite del Comune ove il gestore svolge la propria attività ricettiva, la regolarità e la completezza dei dati dichiarati dal richiedente.
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di partecipazione, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

### **Articolo 6**

#### ***(Disposizioni finali)***

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni di dettaglio, trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo I dell'ordinanza n. 18 del 2022, in quanto compatibili.